

Giornata di Studio Novità sul "Decreto Ronchi" e Responsabilità dei soggetti coinvolti

Convegno nazionale II Edizione
Bologna 30 settembre 2000

- **LE NOVITÀ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/'97**

Dalla relazione del dott. Stefano Celli, giudice di tribunale, autore di pubblicazioni in materia ambientale, intervenuto su "LE NOVITÀ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/'97 " che ha illustrato e commentato il D.M. 26 giugno 2000, n. 219.

"Il decreto contiene una disciplina alquanto specifica, tipica delle norme regolamentari, al capo II per i rifiuti a rischio infettivo, al capo III per i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ad esclusione dei rifiuti vegetali. Nelle disposizioni generali, invece, oltre alle definizioni dei rifiuti sanitari e alla norma relativa ai resti mortali, sono contenute altre disposizioni, sempre di carattere generale, che fungono anche da norme di chiusura".

Il relatore evidenzia anche l'importanza dell'art. 3, in base al quale "restano disciplinati dal dpr 285/'90", cioè dal regolamento di polizia mortuaria le parti anatomiche "riconoscibili" e i resti mortali. Pur non essendo espressamente affermata un'esclusione dalla disciplina dei rifiuti, la locuzione "restano disciplinati" sembra inequivocabile. D'altro canto ripugnerebbe al senso comune trattare come rifiuto, cioè di cosa di cui ci si disfa, i resti mortali o anche una sola parte del corpo umano (si pensi ad un arto amputato o parte di esso)".

